



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 11**

**12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

90<sup>a</sup> seduta: martedì 20 maggio 2009

Presidenza del presidente TOMASSINI

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco**

**(137) DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto**

**(1229) BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori**

(Discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 7 e <i>passim</i>
BIANCHI (PD) . . . . .	7
CALABRÒ (PdL) . . . . .	8
* D'AMBROSIO LETTIERI (PdL), relatore . . .	3, 4, 8
* PORETTI (PD) . . . . .	3

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI.** – *Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco*

**(137) DE LILLO.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto*

**(1229) BOSONE ed altri.** – *Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 8, 137 e 1229.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ambrosio Lettieri.

D'AMBROSIO LETTIERI, *relatore*. Signor Presidente, su richiesta della Commissione, sono stati trasferiti dalla sede referente alla sede deliberante i provvedimenti in materia di limiti al consumo del tabacco: si tratta dei disegni di legge n. 8, a firma dei senatori Ignazio Marino e Tomassini, n. 137, a firma del senatore De Lillo, e n. 1229, di cui è primo firmatario il senatore Bosone.

Su tali disegni di legge ho già svolto la relazione introduttiva, che propongo di acquisire al nuovo *iter*, unitamente alle altre fasi procedurali già espletate.

Comunico alla Commissione che, attesa l'ampiezza del contenuto e della articolazione del disegno di legge n. 8, ritengo che esso possa essere utilizzato quale testo base, sul quale avviare la discussione generale quando il Presidente lo riterrà opportuno.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, vorrei evidenziare che la Commissione si è occupata dei disegni di legge in titolo, ma questa è la prima volta che li esaminiamo in sede deliberante. Tutti conosciamo la differenza tra sede referente e sede deliberante e sappiamo che quest'ultima gode di un più ampio regime di pubblicità dei lavori.

Chiedo pertanto formalmente al relatore di procedere nuovamente all'illustrazione dei provvedimenti; in caso contrario, la relazione, essendo stata svolta in sede referente, non resterà agli atti.

D'AMBROSIO LETTIERI, *relatore*. Signor Presidente, condivido quanto richiesto dalla senatrice Poretti in considerazione del trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede deliberante, per dare pubblicità adeguata al percorso legislativo che inizia e si concluderà nella 12<sup>a</sup> Commissione. Nella mia qualità di relatore sono pronto sin da ora a rendere la relazione sui disegni di legge all'esame congiunto della Commissione, ferma restando la proposta di assumere come testo base il disegno di legge n. 8.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, avendo il relatore anticipato la sua disponibilità, senz'altro darò a lui la parola per l'illustrazione dei provvedimenti. Tuttavia, ancora una volta debbo dire che, soprattutto in sede deliberante, è importante che tempi e riti regolamentari siano rigorosamente osservati. Ebbene, non vi è alcuna possibilità, né per il Presidente, né per altri, di indicare al relatore come debba svolgere la propria relazione.

Il relatore ha formulato molto chiaramente, all'inizio, la proposta di dare per acquisite – considerandole quindi altrimenti ripetitive – le relazioni già da tempo svolte e pertanto da quel punto si poteva procedere, come è prassi consueta. Pur condividendo senz'altro l'osservazione della senatrice Poretti, accettata anche dagli altri Capigruppo, relativa alla pubblicità degli atti della Commissione in sede deliberante, debbo tuttavia precisare che la richiesta di pubblicità di un provvedimento all'ordine del giorno deve precedere l'inizio dei lavori e che non è possibile tornare indietro su quanto è stato già fatto.

Ciò nondimeno, ripeto, avendo il relatore data la sua disponibilità a reiterare la relazione, cedo senz'altro la parola al senatore D'Ambrosio Lettieri.

D'AMBROSIO LETTIERI, *relatore*. Signor Presidente, mi corre l'obbligo di essere sintetico, pur considerando la delicatezza del tema in discussione, che trova la sua prima conferma, anche relativamente alle esigenze di contenere al massimo i tempi dell'azione legislativa, nelle valutazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità che, a seguito di un lavoro istruttorio assai complesso iniziato nel 1999, ha adottato nel maggio 2003 una Convenzione quadro con il preciso obiettivo di proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze determinate dal consumo del tabacco e dall'esposizione al fumo (aspetti diretti ed indiretti), fissando un quadro di misure per la lotta contro il tabagismo applicabile dalle parti a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Per raggiungere l'ambizioso traguardo, il testo della Convenzione invita i Paesi a vietare la vendita di prodotti del tabacco ai minori, a limitare l'esposizione nei luoghi pubblici al fumo passivo e a promuovere, tra le altre iniziative, programmi di educazione per prevenire il fumo ed iniziative di sostegno a chi vuole smettere di fumare.

Il documento dell'Organizzazione mondiale della sanità ha rappresentato e rappresenta dunque, ancora oggi, un atto di grande rilevanza nella tutela della salute delle persone, il primo ad affrontare con approccio glo-

bale il problema del tabagismo che è e resta uno dei principali fattori di rischio di morte e di malattia, responsabile – secondo le statistiche epidemiologiche internazionali – di almeno 5 milioni di morti all'anno in tutto il mondo per cancro, malattie cardiovascolari e respiratorie.

È confortante che il nostro Paese, fornendo un'ulteriore testimonianza della sua sensibilità al tema della lotta al fumo e, quindi, della tutela della salute collettiva, abbia già approvato la legge n. 3 del 2003, che oggi trova ulteriore conferma a seguito dell'approvazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della legge 18 marzo 2008, n. 75, che a sua volta ratifica le indicazioni della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità richiamata in premessa.

I buoni successi conseguiti nella lotta al fumo, anche grazie all'attenzione e alla sensibilità del legislatore, non devono però far dimenticare le criticità ancora presenti, da analizzare sia a livello scientifico che politico, se è vero che i decessi correlati al fumo nel nostro Paese sono ancora pari a circa 80.000 l'anno e che, nelle fasce della popolazione più giovane, il fumo continua a essere purtroppo un «*must*».

È proprio a quel livello che bisogna intervenire, come del resto si evince anche dalla lettura del disegno di legge presentato dal senatore De Lillo, che si propone di innalzare da 16 a 18 anni il divieto di vendita di sigarette ed altri prodotti del tabacco.

Come risulta poi da una recente rilevazione della DOXA, effettuata tra il marzo e l'aprile dello scorso anno, il problema del fumo è ancora ben presente nel nostro Paese ed è un'emergenza che riguarda 12 milioni di italiani. Sono 1,2 milioni i giovani tra i 15 e i 24 anni e ben 130.000 i giovanissimi tra i 15 e i 17 anni che fumano ogni giorno, in media, 10 sigarette.

Nella fascia di età che va dai 15 ai 24 anni i fumatori sono il 19,9 per cento e le percentuali aumentano con il crescere dell'età: si ha il 7,4 per cento di fumatori tra i 15 e i 17 anni, il 23,5 per cento tra i 18 e i 20 anni e il 25,9 per cento tra i 21 e i 24 anni.

Sempre in base a tale rilevazione, emerge che la prima sigaretta viene accesa prima dei 15 anni nel 26,6 per cento dei casi, più dalle ragazze che dai ragazzi, ma anche che la maggior parte dei giovani, pari al 58,2 per cento circa, inizia a fumare tra i 15 e i 17 anni e solo il 14,1 per cento tra i 18 e i 24 anni di età.

Sono numeri che testimoniano come l'esposizione al rischio di contrarre l'abitudine e la dipendenza da fumo è, tra i nostri ragazzi, ancora molto alta. Ed è proprio su questo punto, in piena conformità con la Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità, che interviene il disegno di legge n. 137 ad integrazione delle disposizioni contenute nella ricordata legge n. 75 del 2008. Il disegno di legge in questione, infatti, accoglie in pieno l'indicazione contenuta nell'articolo 16 della Convenzione, laddove si ricorda che ogni Paese è tenuto ad adottare e applicare misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci a livello governativo, per vietare la vendita di prodotti del tabacco a persone che ancora non abbiano raggiunto la maggiore età.

Secondo una rilevazione del 2006, infatti, un adulto su tre ignorava che nell'ordinamento legislativo nazionale fosse presente il divieto di acquisto di prodotti da fumo per i minori di 16 anni. Inoltre, da un'altra indagine condotta nel 2007 dall'istituto SWG per conto del Movimento italiano genitori, emerge che su 5.000 genitori con figli adolescenti (11-17 anni) il 47 per cento dei minori è stato mandato da un familiare ad acquistare sigarette nonostante la legge non lo permetta.

In ultima analisi, esprimo piena condivisione delle indicazioni contenute nel disegno di legge n. 8, a firma dei senatori Marino Ignazio e Tomassini, con particolare riferimento all'utilità dell'istituzione di un Fondo espressamente destinato alla predisposizione di iniziative finalizzate allo svolgimento di corsi di aggiornamento per il personale medico, alla previsione di agevolazioni per l'acquisto di farmaci da destinare alla disassuefazione e alla realizzazione di campagne di informazione e prevenzione sui danni derivanti dal fumo nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per assicurare un adeguato finanziamento in termini di risorse economiche del suddetto Fondo, il disegno di legge fa riferimento agli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per coloro i quali violano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, ma anche alle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo di prodotti legati al tabacco.

In relazione all'articolo 4, che fa riferimento al confezionamento e al prezzo minimo di vendita dei prodotti del tabacco, si prevede la predisposizione di uno speciale foglio illustrativo con l'indicazione non soltanto delle sostanze contenute o per lo meno di quelle da cui possono derivare rischi di patologie neoplastiche, ma anche dei possibili effetti collaterali e controindicazioni derivanti dalla loro assunzione.

La suggestione che offre il disegno di legge n. 1229, di cui è primo firmatario il senatore Bosone, che intenderebbe estendere il divieto del fumo anche alle zone di pertinenza dei locali di ristoro, personalmente credo vada utilizzata trasferendo tale estensione esclusivamente alle scuole. I ristoranti hanno già operato, a seguito delle recenti disposizioni normative, una serie di interventi anche strutturali, prevedendo l'assoluto divieto oppure, per i ristoranti che intendano consentire il fumo, apposite sale con cappe di aspirazione. A prescindere dal fatto che sotto il profilo scientifico non è dimostrato il danno derivante dal fumo passivo all'aria aperta, penso che l'estensione suggerita dal disegno di legge n. 1229, comunque condivisibile in termini generali, rilevi moltissimo soltanto nelle scuole e nelle loro pertinenze (quindi palestre e zone antistanti), perché lì vi è anche un fattore educativo determinante.

Una valutazione che offro alla Commissione è la possibilità di espungere dalle norme previste nei disegni di legge i sigari, sia per l'assoluta limitatezza del loro consumo, sia perché meritano una certa attenzione trattandosi di un prodotto nazionale. Senza che ciò crei elementi di confliggenza rispetto ai possibili danni alla salute, gli aspetti relativi alle accise mi fanno ritenere opportuno, per la difesa di un marchio tutto nazio-

nale che rappresenta una voce importante nella nostra attività di esportazione, l'esclusione del sigaro dalle normative in esame.

Per quanto attiene le disposizioni sulla modalità di misurazione dei prodotti da tabacco, vale la pena ricordare che sull'argomento vi è una particolare attenzione dell'Unione europea, che non ha ancora adottato propri provvedimenti, ma ha assunto alcune direttive anche di carattere precettivo. Pertanto, come Commissione, cioè in questo caso come organo legislativo, dovremmo porci il problema della non confliggenza con norme di rango europeo che potrebbero essere adottate, rispetto alle quali vanno trovati adeguati livelli di armonizzazione.

Assolutamente coerenti e conformi con le finalità che i tre disegni di legge si propongono sono tutti gli aspetti relativi alla necessità di adeguare i distributori automatici, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme relative alla verifica dell'età, prevedendo l'obbligo, in capo ai soggetti titolari di distributori automatici, di apportare le modifiche tecniche necessarie.

I provvedimenti in esame rappresentano quindi un passo avanti della legislazione italiana in un settore per il quale il nostro Paese ha già dimostrato una particolare attenzione, con la legge n. 3 del 2003 ed il temporaneo recepimento, con la legge n. 75 del 2008, della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità, confermando l'attenzione del legislatore italiano ad un tema particolarmente importante per la tutela della salute e l'impegno sul versante culturale per la lotta al fumo e ai danni da esso determinati.

Concludo ribadendo la proposta di assumere il disegno di legge n. 8, a firma dei senatori Ignazio Marino e Tomassini, quale testo base per il seguito dell'esame congiunto.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta del relatore di assumere quale testo base il disegno di legge n. 8 si intende accolta.

Collegli, trattandosi di un disegno di legge importante, a mio avviso sarebbe utile avviare una serie di audizioni informali, prima di iniziare la discussione generale.

BIANCHI (PD). Signor Presidente, oggi ci troviamo in perfetto accordo: infatti, con riferimento ai provvedimenti in esame, concordo con lei sulla necessità di svolgere un breve ciclo audizioni informali.

Colgo l'occasione per chiedere un chiarimento. La nostra Commissione ha richiesto il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge nn. 613 e 899 relativi alla donazione di cadavere per la ricerca scientifica. Sinceramente non capisco come mai sia stata accordata una preferenza ai disegni di legge oggi al nostro esame, mentre tutte le società scientifiche e la ricerca sollecitano l'adozione del provvedimento sulla donazione corpo *post mortem*: ricordo che i nostri ricercatori devono andare all'estero per svolgere questo tipo di ricerca.

CALABRÒ (*PdL*). Signor Presidente, nel concordare con la proposta del relatore di prendere a base il testo del disegno di legge n. 8 e con la sua proposta di avviare alcune audizioni informali, chiedo però alla Presidente di definire una tempistica dei lavori, in maniera che il disegno di legge possa completare *l'iter* in sede deliberante in tempi ragionevoli.

D'AMBROSIO LETTIERI, *relatore*. Sono favorevole all'apertura di un ciclo di audizioni informali ma mi riservo di verificare le richieste di audizione che verranno prospettate.

PRESIDENTE. Mi permetto di rispondere brevemente, *in primis*, alla senatrice Bianchi che ha fatto riferimento ad un argomento eccentrico che comunque condivido pienamente: non è facoltà di questo Presidente indagare i percorsi per cui alcune assegnazioni in sede deliberante ne precedono altre. Tuttavia, condividendo lo spirito unanime con cui è stata chiesta l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge sulla donazione *post mortem*, mi farò sicuramente parte diligente per accelerarla, rinnovando la richiesta a nome di tutti Gruppi presenti in Commissione.

Per quanto riguarda la tempistica, richiamata dal senatore Calabrò, sicuramente mi uniformerò ad un criterio, che ora delineo in linea di massima, ma che poi sarà definito nel dettaglio in Ufficio di Presidenza: adotteremo tempi stringenti per le richieste di audizioni, cercando di limitarle a soggetti veramente protagonisti, in modo da procedere speditamente così come richiede una sede deliberante.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,05.*